

La Riforma Cartabia

D. Lgs 150/2022 in attuazione della Legge 134/2021

Pistoia, 1 dicembre 2022

L'iscrizione

della notizia di reato

L'iscrizione della notizia di reato

- **Art. 335 co. 1 c.p.p.:** *il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.*
- **Comma 1 bis:** *il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico*
- **Comma 1 ter:** *quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.*

Il controllo del giudice

- **Art. 335 ter co. 1 c.p.p.:** *quando deve compiere un atto del procedimento, il giudice per le indagini preliminari, se ritiene che il reato per cui si procede debba essere attribuito a una persona che non è stata ancora iscritta nel registro delle notizie di reato, sentito il pubblico ministero, gli ordina con decreto motivato di provvedere all'iscrizione.*
- **Comma 2 c.p.p.:** *il pubblico ministero provvede all'iscrizione, indicando la data a partire dalla quale decorrono i termini delle indagini. Resta salva la facoltà di proporre la richiesta di cui all'articolo 335-quater.*

Il controllo delle parti

- **Art. 335 quater c.p.p. co. 1 c.p.p.:** *La persona sottoposta alle indagini può chiedere al giudice di accertare la tempestività dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 della notizia di reato che la riguarda e del suo nome, con richiesta di retrodatazione, che indichi, a pena di inammissibilità, le ragioni che la sorreggono e gli atti del procedimento dai quali è desunto il ritardo.*
- **Comma 2:** *La retrodatazione è disposta dal giudice quando il ritardo è inequivocabile e non è giustificato.*
- **Comma 3:** *La richiesta di retrodatazione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, entro venti giorni da quello in cui la persona sottoposta alle indagini ha avuto facoltà di prendere conoscenza degli atti che dimostrano il ritardo nell'iscrizione. Ulteriori richieste sono ammissibili soltanto se proposte nello stesso termine e fondate su atti diversi, in precedenza non conoscibili.*
- **Comma 4:** *Salvo quanto disposto dal comma 5, la richiesta è proposta al giudice che procede o, nel corso delle indagini preliminari, al giudice per le indagini preliminari.*
- **Comma 8:** *In caso d'accoglimento della richiesta, il giudice indica la data nella quale deve intendersi iscritta la notizia di reato e il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.*

Le indagini preliminari

Art. 405 c.p.p.

Termini per la conclusione delle indagini preliminari

2. Salvo quanto previsto **dagli articoli 406 e 415-bis**, il pubblico ministero **conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno** dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato.

Il termine è di **sei mesi, se si procede per una contravvenzione e di un anno e sei mesi se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407 comma 2 lettera a)**.

(es. omicidio, rapina ed estorsione aggravate, violenza sessuale aggravata, armi, droga con aggravanti art.80, ecc.)

La proroga dei termini delle indagini preliminari

Prima

Art. 406. *Proroga del termine*

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, **per giusta causa**, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. Ulteriori proroghe possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di **particolare complessità** delle indagini ovvero di **oggettiva impossibilità** di concluderle entro il termine prorogato.

Dopo

Art. 406. *Proroga dei termini*

1. Il pubblico ministero, prima della scadenza, può richiedere al giudice, per giusta causa **quando le indagini sono complesse**, la proroga del termine previsto dall'articolo 405. La richiesta contiene l'indicazione della notizia di reato e l'esposizione dei motivi che la giustificano.
2. **La proroga non può essere autorizzata per più di una volta, né per un tempo complessivamente superiore a sei mesi.**

Art. 408. *Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato*

Prima

Art. 408 comma 1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è **infondata**, presenta al giudice richiesta di archiviazione.

Art. 125 disp. Att. c.p.p. Il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione quando ritiene l'infondatezza della notizia di reato, perché **gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio**.

Dopo

Art. 408 comma 1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari **non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna** o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero presenta al giudice richiesta di archiviazione.

Art. 407-bis.

Inizio dell'azione penale. Forme e termini.

1. Il pubblico ministero, quando non deve richiedere l'archiviazione, esercita l'azione penale, formulando l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV, V e V-bis del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
2. Il pubblico ministero esercita l'azione penale o richiede l'archiviazione entro tre mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 405, comma 2, o, se ha disposto la notifica dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415-bis, comma 3 e 4.
4. Il termine è di nove mesi nei casi di cui all'articolo 407, comma 2.

L'identificazione dell'indagato

Il nuovo art. 161 c.p.p.

L'identificazione dell'indagato

- Art 349 co. 3 c.p.p.: Quando procede alla identificazione, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a dichiarare o a eleggere il domicilio per le notificazioni a norma dell'articolo 161, *nonché ad indicare il recapito della casa di abitazione, del luogo in cui esercita abitualmente l'attività lavorativa e dei luoghi in cui ha temporanea dimora o domicilio, oltre che ad indicare i recapiti telefonici o gli indirizzi di posta elettronica nella sua disponibilità.* Osserva inoltre le disposizioni dell'articolo 66.

Art. 161 c.p.p.

- Comma 01: *La polizia giudiziaria nel primo atto compiuto con l'intervento della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato, se è nelle condizioni di indicare le norme di legge che si assumono violate, la data e il luogo del fatto e l'autorità giudiziaria procedente, li avverte che le successive notificazioni, diverse da quelle riguardanti l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, la citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601 e il decreto penale di condanna, saranno effettuate mediante consegna al difensore di fiducia o a quello nominato d'ufficio. Contestualmente la persona sottoposta alle indagini o l'imputato sono avvertiti che è loro onere indicare al difensore ogni recapito, anche telefonico, o indirizzo di posta elettronica o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nella loro disponibilità, ove il difensore possa effettuare le comunicazioni, nonché informarlo di ogni loro successivo mutamento.*

Art. 161 c.p.p.

- Comma 1: L'indagato dovrà essere invitato ad eleggere domicilio (se non detenuto) - per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450 comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale di condanna - o a fornire un indirizzo pec, con l'avvertenza dell'obbligo di comunicare qualsiasi variazione e precisando che in caso di rifiuto o se l'indicazione del domicilio risulterà inidonea le notifiche saranno eseguite presso il difensore.
- In caso di rifiuto o di inidoneità dell'elezione domicilio occorre darne atto nel verbale e le notifiche verranno eseguite presso il difensore
- Il soggetto detenuto al momento della scarcerazione deve parimenti essere invitato ad eleggere domicilio
- L'elezione di domicilio dovrà essere comunicata al difensore

Le notifiche all'imputato

- Art 156 c.p.p.: confermano che l'imputato detenuto deve sempre ricevere la notifica a mano.
- Art. 157 c.p.p.: la prima notifica all'imputato non detenuto che non abbia già ricevuto gli avvisi ex art 161 co. 01 c.p.p. avviene tramite consegna in forma analogica dell'atto.
- Si conferma ammissibilità di consegna presso l'abitazione, a persona convivente, a portiere o addetto alla ricezione, oppure sul luogo di lavoro abituale anche con consegna al datore di lavoro o a persona addetta alla ricezione degli atti. In questo caso però non si potrà applicare l'art. 161 co. 01 c.p. (ossia la notifica degli atti successivi al difensore) fintantoché l'indagato non avrà personalmente ricevuto gli avvisi previsti da tale norma (art. 157 bis c. p.p.)
- I commi successivi dell'art. 157 sono relativi alle notifiche a mezzo ufficiale giudiziario.

L'imputato a processo

Assenza e irreperibilità

L'imputato non presente in udienza. È dichiarato assente quando:

- a) è stato citato a comparire a mezzo di notificazione dell'atto in mani proprie o di persona da lui espressamente delegata al ritiro dell'atto;
 - b) ha rinunciato a comparire o, sussistendo un impedimento, ha rinunciato espressamente a farlo valere;
 - c) il giudice ritiene provato che lo stesso ha avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e che la sua assenza all'udienza è dovuta ad una scelta volontaria e consapevole;
 - d) è stato dichiarato latitante o si è in altro modo volontariamente sottratto alla conoscenza della pendenza del processo.
-

Art. 420-bis. Assenza dell'imputato

5. Fuori dai casi previsti dai commi 1, 2 e 3, prima di procedere ai sensi dell'articolo 420-quater, il giudice rinvia l'udienza e dispone che l'avviso di cui all'articolo 419, la richiesta di rinvio a giudizio e il verbale d'udienza siano notificati all'imputato personalmente ad opera della polizia giudiziaria.

Art. 420-bis. Assenza dell'imputato

Imputato irreperibile

Prima

Art. 420-quater. Sospensione del processo per assenza dell'imputato

Rinnovazione delle ricerche

Dopo

Art. 420-quater. Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato

1. In caso di regolarità delle notificazioni e fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Sentenza non doversi procedere ex art. 420 *quater*. Ricerche di p.g.

Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando non sia decorso un termine doppio rispetto a quello di prescrizione, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene l'avvertimento che il processo sarà riaperto davanti al medesimo giudice e l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata nella data e nel luogo indicati.

Decorso il termine pari al doppio del tempo di prescrizione senza che l'imputato sia stato rintracciato, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

Le notifiche

alle persone offese

La notifica al querelante

art. 153 bis c.p.p.

- Comma 1: *La persona offesa che abbia proposto querela, nella dichiarazione di querela e con le forme previste per la stessa, ha l'obbligo di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento. È ammessa anche la comunicazione di una pec*
- Comma 2: Il querelante può fare la dichiarazione anche successivamente, con dichiarazione raccolta a verbale o depositata in via telematica ovvero mediante telegramma o lettera raccomandata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore o direttamente presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente.
- Comma 3: querelante ha l'obbligo di comunicare ogni mutamento del domicilio eletto o dichiarato
- Comma 4: Le notificazioni al querelante sono eseguite presso il domicilio dichiarato o eletto.
- Comma 5: *Quando la dichiarazione o l'elezione di domicilio mancano o sono insufficienti o inidonee, le notificazioni alla persona offesa che abbia proposto querela sono eseguite presso il difensore nominato ovvero, nel caso in cui il querelante non abbia nominato un difensore, mediante deposito dell'atto da notificare nella segreteria del pubblico ministero procedente o nella cancelleria del giudice procedente.*

La notifica alla persona offesa

- Art. 154 c.p.p.: si applica l'art. 157 commi 1, 2, 3, 4 e 8, salvo che si debba applicare l'art. 153 bis c.p.p. ovvero salvo che la persona offesa abbia eletto o dichiarato domicilio.
- La persona offesa può anche indicare una pec

Avvisi alla persona offesa

art. 90 bis c.p.p.

- Comma 1 a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito telefonico qualificato;
- Comma 1 a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente;
- Comma 1 a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione;

Avviso alla persona offesa

art. 90 bis c.p.p.

- Comma 1 a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che in mancanza di nomina del difensore, le notifiche saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'art. 148 comma 4 presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio,, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero precedente o presso la cancelleria del giudice precedente;
- Comma 1 n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela;
- Comma 1 p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
- Comma 1 p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela.

La documentazione

degli atti

La documentazione degli atti

- Art. 134 co. 1 c.p.p.: Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
- Art. 134 co. 3 c.p.p.: Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.
- Art. 351 co. 1 quater c.p.p. assunzione a sommarie informazioni:
occorre dare avviso alla persona da assumere a s.i.t. del diritto di ottenere, ove ne faccia richiesta, che le dichiarazioni rese siano documentate mediante riproduzione fonografica.

La documentazione degli atti

- Art. 357 c.p.p. co. 3 bis c.p.p.: *Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 2, lettera c), si procede altresì mediante riproduzione fonografica a mezzo di strumenti tecnici idonei ad opera della polizia giudiziaria, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione.*
- Art. 357 co. 3 ter c.p.p.: *Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*
- Art. 357 co. 3 quater c.p.p.: *La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 3-bis e 3-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata dalla polizia giudiziaria.*

La documentazione degli atti

art. 373 c.p.p.

- Comma 2 bis: *Alla documentazione degli interrogatori di cui al comma 1, lettere b) e d-bis), si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica.*
- Comma 2 ter: *Quando le indagini riguardano taluno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), oppure quando la persona chiamata a rendere informazioni ne faccia richiesta, alla documentazione delle informazioni di cui al comma 1, lettera d), si procede altresì mediante riproduzione fonografica, salva la contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico.*
- Comma 2 quater: *Le dichiarazioni della persona minorenni, inferma di mente o in condizioni di particolare vulnerabilità sono documentate integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o fonografica, salvo che si verifichi una contingente indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico e sussistano particolari ragioni di urgenza che non consentano di rinviare l'atto.*
- Comma 2 quinquies: *La trascrizione della riproduzione audiovisiva o fonografica di cui ai commi 2-bis e 2-ter è disposta solo se assolutamente indispensabile e può essere effettuata anche dalla polizia giudiziaria che assiste il pubblico ministero.*

Gli atti a distanza

- Art. 350 co. 4 bis c.p.p. Assunzione sommarie informazioni da persona indagata: con il consenso dell'indagato e del difensore, il pm può autorizzare audizione a distanza su richiesta della p.g., nel rispetto dell'art. 133 ter c.p.p.
- Art. 360 co. 3 bis c.p.p. . Accertamenti tecnici irripetibili: il pm può autorizzare indagato, p. o., difensori e c.t.u. che ne facciano richiesta a partecipare a distanza al conferimento dell'incarico o all'accertamento.
- Art. 370 co. 1 bis c.p.p. Interrogatorio indagato: se indagato e difensore consentono, il pm può disporre che l'interrogatorio si svolga a distanza, anche in caso di interrogatorio delegato.

Audizione a distanza

art. 133 ter c.p.p.

- L'Autorità Giudiziaria dispone con decreto motivato che l'atto o l'udienza sia effettuato a distanza.
- Vi sarà un collegamento audiovisivo tra l'ufficio giudiziario e il luogo ove si trovano le persone «a distanza» e il collegamento dovrà essere attuato con modalità che salvaguardino il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti all'atto. Dovrà essere eseguita la registrazione audiovisiva.
- Le persone «a distanza» dovranno collegarsi da altro ufficio giudiziario o da uffici di p.g., salvo i detenuti che si collegheranno dal carcere, salvo la richiesta di collegarsi da altro luogo e salvo i difensori che possono collegarsi dal proprio ufficio o altro luogo idoneo (sempre che non si rechino presso l'assistito).
- Ufficiale p.g. (che non ha svolto le indagini) farà il verbale delle operazioni dando atto delle cautele adottate per garantire la regolarità dell'esame.

Il controllo

sulla perquisizione

Il controllo sulla perquisizione

- **Art. 252 bis comma 1 c.p.p.:** *Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, contro il decreto di perquisizione emesso dal pubblico ministero la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127.*
- **Comma 2:** *L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla data di esecuzione del provvedimento o dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuta perquisizione.*
- **Comma 3:** *Il giudice accoglie l'opposizione quando accerta che la perquisizione è stata disposta fuori dei casi previsti dalla legge.*

Il controllo sulla perquisizione

- **Art. 352 comma 4 c.p.p.:** La polizia giudiziaria trasmette senza ritardo, e comunque non oltre le quarantotto ore, al pubblico ministero del luogo dove la perquisizione è stata eseguita il verbale delle operazioni compiute. *Il pubblico ministero, nelle quarantotto ore successive, decide con decreto motivato sulla convalida della perquisizione.*
- **Comma 4-bis c.p.p.:** *Salvo che alla perquisizione sia seguito il sequestro, entro dieci giorni dalla data in cui hanno avuto conoscenza del decreto di convalida, la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e la persona nei cui confronti la perquisizione è stata disposta o eseguita possono proporre opposizione, sulla quale il giudice provvede a norma dell'articolo 127. Si applica la disposizione di cui all'articolo 252-bis, comma 3.*

Modifiche

alla procedibilità

Modifiche alla procedibilità

Lesioni personali

D'ufficio

- aggravante 61 n.11-octies) (contro esercenti professioni sanitarie)
- 583
- 585 (con le eccezioni di cui a lato)
- malattia superiore a 20 giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità

A querela

- 577 comma 1 n.1): ascendente, discendente, coniuge, convivente, relazione affettiva
- 577 comma 2: coniuge divorziato, ex convivente, fratello, sorella, affine in linea retta
- ipotesi residue dalla procedibilità d'ufficio

Modifiche alla procedibilità

Art. 590 bis

Lesioni stradali

Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo.

Art. 605 c.p.

Sequestro di persona

Non aggravato: a querela, **salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.**

Aggravato: d'ufficio

Modifiche alla procedibilità

Art. 610 c.p.

Violenza privata

Si procede a querela salvo che

- **il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità,**
- **ovvero se la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339.**

Art. 612 c.p.

Minaccia

Si procede a querela salvo che

- **la minaccia sia fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339,**
- **ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva,**
- **ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità**

Modifiche alla procedibilità

Art. 614 c.p.

Violazione di domicilio

Si procede a querela salvo che

- il fatto sia commesso con violenza alle persone,
- ovvero se il colpevole è palesemente armato
- o se il fatto è commesso con violenza sulle cose nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 624 c.p. Furto

A querela. Si procede d'ufficio

- se la persona offesa è incapace, per età o per infermità,
- ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numero 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede,
- ovvero se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 625, numero 7-bis (infrastrutture energia, trasporto, telecomunicazioni, ecc.)

Modifiche alla procedibilità

Art. 635 c.p.

Danneggiamento

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 (interruzione servizio pubblico) ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Art. 640 c.p.

Truffa

Eliminata la procedibilità d'ufficio quando il danno è di rilevante gravità

Modifiche alla procedibilità

Art. 659 c.p.

Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone

Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 660 c.p.

Molestia o disturbo alle persone

Procedibile a querela.

Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

Art. 85 del d.lgs. 150/2022

*Disposizioni transitorie in materia di modifica
del regime di procedibilità*

1. Per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

La giustizia

riparativa

Giustizia riparativa

Si intende *ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell'offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l'aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore*

Giustizia riparativa

Per esito riparativo si intende *qualunque accordo, risultante dal programma di giustizia riparativa, volto alla riparazione dell'offesa e idoneo a rappresentare l'avvenuto riconoscimento reciproco e la possibilità di ricostruire la relazione tra i partecipanti*

Informazioni sulla giustizia riparativa

La persona indicata come autore dell'offesa e la vittima del reato
vengono informate senza ritardo

da parte dell'autorità giudiziaria e dalla autorità di p.s. / p.g.

in ogni stato e grado del procedimento penale o all'inizio dell'esecuzione della
pena detentiva o della misura di sicurezza, in merito alla facoltà di accedere ai
programmi di giustizia riparativa e ai servizi disponibili.

Avviso della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa

- Art. 90-bis c.p.p.

Informazioni alla persona offesa

- Art. 369 c.p.p.

Informazione di garanzia

- Art. 273 c.p.p.

Comunicazione scritta alla persona nei cui confronti viene eseguita ordinanza di custodia cautelare

- Art. 386 c.p.p.

Comunicazione della p.g. in caso di arresto o di fermo

Avviso della facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa

- *Art. 408 c.p.p. avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione presentata dal P.M.*
- *Art. 415 bis c.p.p. avviso di conclusione delle indagini preliminari*
- *Decreto di citazione a giudizio*
- *Avviso di fissazione dell'udienza preliminare*
- *Decreto che dispone il giudizio*
- *Decreto penale di condanna*